



Fondolavoro[®]

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la Formazione Continua
delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese

AVVISO N. 03/2025
ACCESSO AL CONTO SISTEMA COMPETENZE
PER I PROFESSIONISTI 2025

* *APPROVAZIONE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/03/2025*



SOMMARIO

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO	5
ARTICOLO 2 - REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO (ENTI BENEFICIARI)	5
ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI PIANI FORMATIVI	6
ARTICOLO 4 - REQUISITI DEI DISCENTI	9
ARTICOLO 5 - RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI	10
ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI	11
ARTICOLO 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO	12
ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO	15
ARTICOLO 9 - TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	18
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO	18
ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO	19
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI	20
ARTICOLO 13 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	22
ARTICOLO 14 - DEROGHE	23
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	24
ARTICOLO 17 - NORME DI SALVAGUARDIA	24
ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ	25
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO	25

PREMESSA

"Fondolavoro - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua delle Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese" promuove e finanzia la realizzazione di piani formativi individuali, aziendali, settoriali, territoriali, preventivamente condivisi dalle parti sociali "UGL - Unione Generale del Lavoro" e "UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori", a beneficio dei datori di lavoro a esso aderenti e loro lavoratori. Per conferire maggiore efficienza ed efficacia alle iniziative poste in essere su base territoriale e settoriale, compatibilmente con il proprio oggetto sociale, "Fondolavoro" ha pianificato il finanziamento di attività formative specifiche riconducibili ai fabbisogni di lavoratori occupati presso datori di lavoro (enti beneficiari) iscritti agli ordini/collegi professionali riconosciuti, che maggiormente si dedicano alla consulenza amministrativa e legale alle imprese.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 12/03/2025, ha deliberato l'approvazione dell'avviso n. 03/2025 recante "Accesso al conto sistema competenze per i professionisti 2025", con procedura di accesso a finestra, come meglio specificato al successivo articolo 7.

La dotazione di spesa per la prima sessione di candidatura di cui al successivo articolo 7, che trova copertura nelle risorse finanziarie periodicamente assegnate da INPS a "Fondolavoro", ammonta a **€ 150.000,00 (centocinquantamila/00)**.

Per le sessioni di candidatura successive, il Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro" si riserva di deliberare, nel periodo di vigenza dell'avviso, le relative dotazioni di spesa, con comunicazione al pubblico tramite il sito web istituzionale consultabile all'indirizzo web <https://fondolavoro.it/>, con un preavviso di almeno trenta giorni solari antecedenti la data ultima di presentazione delle istanze nella pertinente sessione.

“Fondolavoro” si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di incrementare la dotazione economica del presente avviso e di ciascuna sessione di candidatura, dandone preventiva e adeguata pubblicità sul proprio sito web all’indirizzo <https://fondolavoro.it>.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo e regolamentare per l’attuazione del presente avviso fa riferimento ai principali atti e norme di seguito specificati:

- Legge n. 845/1978 (Legge quadro in materia di formazione professionale);
- Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- Legge n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001);
- Decreto Legislativo n. 13/2013 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);
- Decreto Interministeriale 05/12/2021 (Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze);
- Direttiva Delegata UE 2023/2775 (Modifica della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni);

- Regolamento UE n. 2023/2831 (Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*);
- Decreto Ministeriale 09/07/2024 (Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Oggetto del presente avviso è il finanziamento di piani formativi aziendali e individuali, preventivamente condivisi dalle parti sociali di "Fondolavoro", presentati dai datori di lavoro (enti beneficiari), che, nel caso di specie, assolvono alla funzione di enti attuatori.

I piani formativi presentati sono sottoposti a preventiva valutazione di conformità da parte del Comitato di Valutazione Ammissibilità (CVA) nonché a successiva valutazione qualitativa da parte del Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF) di "Fondolavoro".

Il settore d'intervento è espressamente circoscritto alle attività economiche dei datori di lavoro (enti beneficiari) iscritti agli ordini/collegi professionali riconosciuti di cui al successivo articolo 2.

Non sono contemplate restrizioni territoriali e/o dimensionali, potendo essere presentate istanze di finanziamento ascrivibili a datori di lavoro (enti beneficiari) di qualunque dimensione economica/organizzativa, aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 - REQUISITI DEI DATORI DI LAVORO (ENTI BENEFICIARI)

Ai fini dell'accesso alle risorse finanziarie messe a disposizione da "Fondolavoro" per l'attuazione del presente avviso, i datori

di lavoro (enti beneficiari), rilevati sulla base della matricola INPS, devono evidenziare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- risultare formalmente aderenti a "Fondolavoro" alla data della presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo e sino alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo medesimo da parte di "Fondolavoro", pena revoca del finanziamento concesso (la penalizzazione non si applica, se, a seguito di revoca dell'adesione, interviene il ripristino dell'iscrizione a "Fondolavoro" entro due mesi solari);
- risultare formalmente iscritti, alla data della presentazione dell'istanza di finanziamento del piano formativo e sino alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo medesimo da parte di "Fondolavoro", senza che sia *medio tempore* intervenuta revoca, cessazione o sospensione dell'iscrizione, agli ordini/collegi professionali riconosciuti ascrivibili alle attività legali e contabilità di cui alla sezione N, codice 69 e relativi sottocodici della classificazione ISTAT ATECO 2025 (l'attività può essere esercitata anche nella forma congiunta di associazione professionale o società tra professionisti);
- risultare in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale e non versare in condizione di liquidazione, cessazione di attività, in una delle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019 e normativa collegata ovvero non essere oggetto di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- risultare ammissibili a beneficio, sulla base dei riscontri delle interrogazioni del "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato" (RNA) effettuate da "Fondolavoro" per verificare quanto da essi stessi espressamente dichiarato.

ARTICOLO 3 - REQUISITI DEI PIANI FORMATIVI

I piani formativi devono soddisfare i fabbisogni di lavoratrici e lavoratori e risultare funzionali alle esigenze operative e organizzative dei datori di lavoro (enti beneficiari).

I piani formativi devono essere articolati in uno o più progetti formativi, a loro volta declinati in una o più edizioni reiterate e prevedere una serie di attività complementari, armonizzate in una struttura organica, come di seguito specificato:

- preparazione: indagini, ricerche e analisi preliminari; ideazione e progettazione; pubblicità e promozione; selezione e orientamento;
- esecuzione: docenza e codocenza; tutoraggio; coordinamento; monitoraggio e valutazione; individuazione, validazione e certificazione delle competenze; diffusione e trasferimento dei risultati;
- rendicontazione.

Sono ammissibili modalità di erogazione della formazione in presenza e/o a distanza, come di seguito specificato:

- in aula con interazione fisica docente/discente;
- da remoto in modalità sincrona con interazione virtuale docente/discente;
- da remoto in modalità asincrona senza interazione docente/discente;
- sul posto di lavoro in affiancamento/addestramento.

Il piano formativo può contemplare una o più modalità di erogazione della formazione; il singolo progetto formativo, invece, può prevedere una sola modalità di somministrazione della formazione, indipendentemente dal numero di edizioni in cui è articolato.

Sono espressamente ammissibili a finanziamento anche le attività didattiche riconducibili alla formazione cosiddetta obbligatoria ovvero prescritta in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

Ciascun piano formativo ammesso a finanziamento è identificato, da un codice identificativo univoco (CIPIAF), che va riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al piano formativo medesimo.

Altresì, i piani formativi devono evidenziare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- contemplare un numero di ore di formazione non inferiore a otto (durata dell'ora formativa pari a sessanta minuti);
- prevedere un importo del finanziamento richiesto a "Fondolavoro", al netto dell'eventuale cofinanziamento del datore di lavoro (ente beneficiario), compreso tra € 1.500,00 e € 4.500,00, come specificato al successivo articolo 6.

Nella fattispecie (facoltativa) di rilascio, da indicare in fase di presentazione dell'istanza di finanziamento, di un attestato di trasparenza (attestazione di parte prima) o validazione (attestazione di parte seconda) degli obiettivi di apprendimento contemplati dai singoli progetti in cui si articolano i piani formativi, gli stessi obiettivi di apprendimento devono essere descritti e correlati, in fase di progettazione e attestazione finale, con gli *standard* di qualificazione di cui al Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata, facendo riferimento ai seguenti repertori:

- Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze multilinguistiche;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze imprenditoriali (ENTRECOMP), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze di imprenditorialità;
- Quadro Comune Europeo di riferimento per le competenze delle competenze personali, sociali e di apprendimento (LIFECOMP), quale riferimento in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le *lifeskills*;

- *standard* di competenze stabiliti nell'ambito dell'indagine internazionale OCSE-PIAAC, quali riferimenti in termini di livelli e di risultati di apprendimento per le competenze matematiche.

L'attestazione di trasparenza o validazione degli obiettivi di apprendimento, con rilascio del pertinente certificato, deve essere sempre effettuata da parte di enti titolati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 13/2013 e normativa collegata ovvero accreditati dalle Regioni e Province autonome.

Le attività di apprendimento devono essere concluse entro sei mesi solari dalla data di notifica dell'approvazione dell'istanza di finanziamento da parte di "Fondolavoro", salvo proroga da autorizzare per giustificati e comprovati motivi, a pena di revoca del finanziamento concesso.

È consentito il ricorso alla delega/partenariato, purché nell'ambito di formali contratti di scambio, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dal "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario" di "Fondolavoro".

ARTICOLO 4 – REQUISITI DEI DISCENTI

Possono partecipare ai piani formativi, in qualità di discenti, le lavoratrici e lavoratori dei datori di lavoro (enti beneficiari) di cui al precedente articolo 2, per i quali sussiste l'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 25 della Legge n. 845/1978 e normativa collegata.

Ai fini della rendicontazione e del computo a consuntivo del contributo finanziario riconosciuto da "Fondolavoro", sono calcolati, in quanto formati, soltanto i lavoratori che abbiano regolarmente partecipato ad almeno il settanta% delle attività didattiche contemplate dal piano formativo (numero di ore), con una frequenza minima di almeno otto ore, fatta eccezione per la formazione obbligatoria che può prevedere soglie diverse sulla base della legislazione specificamente applicabile.

La sostituzione/integrazione dei lavoratori che partecipano ai piani formativi è consentita alle condizioni e con le modalità espressamente stabilite dal "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario" di "Fondolavoro".

Possono partecipare ai piani formativi, in qualità di uditori, soggetti espressamente riconducibili ai datori di lavoro (enti beneficiari), come di seguito specificato:

- collaboratori parasubordinati e consulenti con contratto di prestazione d'opera;
- titolari, componenti degli organi sociali, dirigenti;
- lavoratori occasionali e in somministrazione;
- lavoratori stagionali con contratto di lavoro attivo;
- tirocinanti e stagisti.

Gli uditori non sono considerati ai fini del computo del contributo finanziario riconosciuto da Fondolavoro.

ARTICOLO 5 - RISORSE FINANZIARIE E REGIME DI AIUTI

Il presente avviso contempla procedure amministrative di accesso su base mutualistica e selettiva. Pertanto, i pertinenti finanziamenti concessi ed erogati da "Fondolavoro" sono assoggettati, senza eccezione alcuna, alla disciplina normativa degli aiuti di Stato e disciplinati dalla legislazione comunitaria specificamente applicabile, sulla base delle scelte effettuate discrezionalmente dai singoli datori di lavoro (enti beneficiari).

La legislazione di riferimento, ai fini della determinazione del regime di aiuti correlato con l'attuazione del presente avviso, contempla:

- Regolamento UE n. 2023/2831 (Applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis*) e normativa collegata.

ARTICOLO 6 – COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili a finanziamento nel quadro del presente avviso escludono tassativamente il costo del lavoro dei discenti e comprendono:

- indagini, ricerche e analisi preliminari;
- ideazione e progettazione;
- pubblicità e promozione;
- selezione e orientamento;
- docenza e codocenza;
- tutoraggio;
- coordinamento;
- monitoraggio e valutazione;
- individuazione, validazione e certificazione delle competenze;
- diffusione e trasferimento dei risultati;
- trasferte dei discenti;
- aule, attrezzature didattiche e materiali di consumo;
- segreteria amministrativa e/o organizzativa;
- fidejussioni e/o assicurazioni;
- controlli e revisione del piano formativo.

Il contributo finanziario forfettario riconosciuto da "Fondolavoro" è compreso tra € 1.500,00 e € 4.500,00 e parametrato al numero di ore di apprendimento previste dal piano formativo, come di seguito specificato:

DURATA PIANO FORMATIVO	CONTRIBUTO MASSIMO FONDOLAVORO
TRA 8 E 16 ORE	€ 2.500,00
TRA 17 E 24 ORE	€ 3.500,00
MAGGIORE DI 24 ORE	€ 4.500,00

ARTICOLO 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

Le istanze di finanziamento dei piani formativi, a valere sulle risorse stanziare dal presente avviso, possono essere presentate dai datori di lavoro (enti beneficiari), a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", con accesso dal sito web di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://sofia3.fondolavoro.it>, alle seguenti scadenze temporali:

- tra il 20/03/2025 e le ore 18:00 del 17/04/2025 (1^ sessione di candidatura);
- tra il 03/06/2025 e le ore 18:00 del 30/06/2024 (2^ sessione di candidatura);
- tra il 01/09/2025 e le ore 18:00 del 30/09/2025 (3^ sessione di candidatura);
- tra il 20/11/2025 e le ore 18:00 del 19/12/2025 (4^ sessione di candidatura).

In particolare, le istanze di finanziamento dei piani formativi, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), devono tassativamente risultare corredate della documentazione di seguito elencata:

- a) accordo tra le parti sociali per la condivisione del piano formativo, debitamente compilato, sottoscritto dalle rappresentanze nazionali/territoriali/settoriali/aziendali dei soci di "Fondolavoro", ovvero "UNSIC - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori" e "UGL - Unione Generale del Lavoro", redatto su apposito modello predisposto "Fondolavoro";
- b) formulario per la presentazione del piano formativo debitamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";

- c) documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del datore di lavoro (ente beneficiario);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e normativa collegata, attestante:
- che il piano formativo oggetto della domanda di finanziamento non è stato finanziato da altri fondi paritetici interprofessionali né risulta beneficiario di altri finanziamenti pubblici ovvero di altri finanziamenti di "Fondolavoro";
 - che il datore di lavoro (ente beneficiario) risulta in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale e non versa in condizione di liquidazione, cessazione di attività, in una delle procedure di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019 e normativa collegata ovvero non è oggetto di procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che per gli amministratori/titolari del datore di lavoro (ente beneficiario) non sussistono carichi pendenti relativi a sentenze passate in giudicato per reati che influiscono sull'affidabilità morale e professionale;
 - che per gli amministratori/titolari del datore di lavoro (ente beneficiario) e loro familiari/conviventi, ai fini della concessione del finanziamento da parte di "Fondolavoro", non sussistono circostanze impeditive/interdittive ai sensi delle vigenti disposizioni normative antimafia;
 - che il datore di lavoro (ente beneficiario), ai fini dell'esecuzione e rendicontazione del piano formativo, s'impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - che il datore di lavoro (ente beneficiario), ai fini dell'esecuzione e rendicontazione del piano formativo,

- s'impegna, senza eccezione alcuna, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di antiriciclaggio;
- che il datore di lavoro (ente beneficiario) acconsente all'utilizzo, da parte di "Fondolavoro", del materiale documentale realizzato su supporto fisico/digitale, nell'ambito del piano formativo, per attività direttamente/indirettamente connesse con le finalità statutarie di "Fondolavoro" medesimo;
 - che tutti i documenti afferenti all'istanza di finanziamento del piano formativo sono conformi con l'originale;
 - l'impegno di non revocare l'iscrizione a "Fondolavoro" per l'intera durata del piano formativo oggetto di finanziamento, sino alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte di "Fondolavoro" medesimo;
 - gli incentivi percepiti nell'ambito del regime di aiuti di *de minimis* di cui al Regolamento UE n. 2023/2831;
 - l'insussistenza di condizioni ostative ai sensi della cosiddetta "giurisprudenza Deggendorf";
- e) nella fattispecie di datore di lavoro (ente beneficiario) che non risultasse censito tra gli iscritti a "Fondolavoro", copia chiara e leggibile del cassetto previdenziale acquisito da INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale in data non antecedente a dieci giorni solari, attestante l'iscrizione a "Fondolavoro";
- f) dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, sottoscritta con firma autografa da ciascun discente, redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- g) copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario).

Ciascun datore di lavoro (ente beneficiario) può presentare soltanto un piano formativo a valere sulle risorse finanziarie

rese disponibili dal presente avviso. Tuttavia, ove l'istanza non venga ammessa a finanziamento, essa può essere riproposta nell'ambito delle sessioni di candidatura successive.

I datori di lavoro (enti beneficiari) non possono presentare istanze di contributo a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dal presente avviso, se non sono trascorsi almeno ventiquattro mesi solari dalla data di approvazione, da parte di "Fondolavoro", di pregresse istanze di finanziamento nel quadro di avvisi analoghi/affini di "Fondolavoro" medesimo .

Nulla osta alla presentazione di istanze di contributo a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dal presente avviso, nella fattispecie di iscrizione dei datori di lavoro (enti beneficiari) all'albo degli ispettori per le verifiche *in itinere* di e/o all'albo dei revisori per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto di "Fondolavoro".

ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI FINANZIAMENTO

L'accesso alle risorse finanziarie stanziare da "Fondolavoro" per l'attuazione del presente avviso pone in essere una procedura concorsuale trasparente di evidenza pubblica, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990 e normativa collegata. Essa prevede, in particolare, la preventiva verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità e il giudizio di merito sulla finanziabilità determinato sulla base dei punteggi conseguiti, a seguito di valutazione delle domande in ordine cronologico di presentazione delle istanze.

La verifica di ammissibilità delle istanze è effettuata dal Comitato di Valutazione Ammissibilità (CVA) di "Fondolavoro" in base alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, rispettando l'ordine cronologico di presentazione (data/ora).

In fase di verifica, "Fondolavoro" può richiedere al datore di lavoro (ente beneficiario), a mezzo sistema informatico "SOFIA -

Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", i chiarimenti e/o integrazioni documentali ritenuti opportuni, i quali devono pervenire a "Fondolavoro" medesimo, sempre a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", entro il termine perentorio di cinque giorni solari dalla richiesta, a pena di decadenza dell'istanza di finanziamento e inammissibilità del piano formativo.

Ricorrendo tale fattispecie, l'ordine cronologico di presentazione del piano formativo è stabilito al momento (data/ora) di effettiva acquisizione dei chiarimenti/integrazioni documentali, ove reputati esaustivi.

Le istanze di finanziamento giudicate ammissibili sono quindi esaminate dal Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e approvate dal Consiglio di Amministrazione "Fondolavoro", in assenza di elementi ostativi, entro quarantacinque giorni solari successivi alle scadenze temporali stabilite per le singole sessioni di candidatura di cui al precedente articolo 7.

La valutazione viene effettuata dal Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), sulla base degli indicatori di seguito elencati, per ciascuno dei quali è riconosciuto un punteggio minimo e un punteggio massimo.

INDICATORE N. 1 (GRADO DI DETTAGLIO DELLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI E DELLE MOTIVAZIONI E PRESUPPOSTI PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO) - DISPONIBILITÀ 30 PUNTI

APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO MASSIMO = 30
--	------------------------

INDICATORE N. 2 (GRADO DI DETTAGLIO E ARTICOLAZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI E LIVELLO QUALITATIVO DEI CONTENUTI E METODI DELLA FORMAZIONE) - DISPONIBILITÀ 30 PUNTI

APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO MASSIMO = 30
--	------------------------

INDICATORE N. 3 (QUALITÀ DELLE METODOLOGIE E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI FORMATIVI) - DISPONIBILITÀ 30 PUNTI	
APPLICAZIONE DI UN COEFFICIENTE MATEMATICO DI GIUDIZIO QUALITATIVO	PUNTEGGIO MASSIMO = 30

INDICATORE N. 4 (MESSA IN TRASPARENZA/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE) - DISPONIBILITÀ 10 PUNTI	
CON CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA	PUNTEGGIO = 10
CON MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE IN USCITA	PUNTEGGIO = 5
SENZA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA	PUNTEGGIO = 0

Il Comitato di Valutazione Finanziabilità (CVF), al fine di migliorare la comprensibilità e la comparazione delle valutazioni, per i criteri qualitativi esprime un giudizio sintetico tra quelli predeterminati della tabella sottostante, cui corrisponde un coefficiente matematico da utilizzare quale moltiplicatore del punteggio massimo attribuibile.

I giudizi con i relativi coefficienti sono i seguenti:

- completamente insufficiente o non valutabile	0/5
- insufficiente	1/5
- sufficiente	2/5
- discreto	3/5
- buono	4/5
- ottimo	5/5

Il punteggio massimo che può essere conseguito è pari a cento punti.

Sono ritenuti finanziabili esclusivamente i piani formativi valutati con un punteggio minimo di settanta/centesimi, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, a seguito di ammissione a contributo delle domande in ordine cronologico.

Gli elenchi dei piani formativi ammessi/non ammessi a finanziamento nel quadro del presente avviso sono pubblicati nel

sito web di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://fondolavoro.it/> entro cinque giorni solari successivi all'approvazione delle domande.

Ai datori di lavoro (enti beneficiari), entro dieci giorni solari successivi all'approvazione delle domande da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro", viene notificato, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", l'esito dell'istruttoria dell'istanza di contributo e trasmessa, con la medesima modalità, la convenzione per l'affidamento del piano formativo.

Nella stessa comunicazione, in caso di esito positivo, sono notificati, tra l'altro, la durata del piano formativo nonché i nominativi dell'ispettore per le verifiche *in itinere* e del revisore per le verifiche *ex post* e la certificazione del rendiconto del piano formativo, assegnati da "Fondolavoro" e incaricati dal datore di lavoro (ente beneficiario).

ARTICOLO 9 - TERMINI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento concesso da "Fondolavoro", viene erogato in unica soluzione, in assenza di elementi ostativi, entro trenta giorni solari successivi alla formale approvazione del rendiconto certificato del piano formativo da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro".

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PIANO FORMATIVO

L'esecuzione è la fase che segue l'approvazione del piano formativo. Essa consiste nella materiale realizzazione delle attività indicate nel piano formativo, nel rispetto delle tempistiche espressamente prescritte, con riferimento a quanto approvato da "Fondolavoro" in fase di valutazione dell'istanza di finanziamento.

Tutti i documenti afferenti al piano formativo devono essere conservati presso il luogo espressamente indicato dal datore di lavoro (ente beneficiario), in originale ovvero copia conforme

con l'originale, per dieci anni solari decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento del piano formativo medesimo (anno solare in cui viene approvato il rendiconto certificato del piano formativo) ed esibiti su espressa richiesta di "Fondolavoro" ovvero delle Autorità preposte alla vigilanza.

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario) deve ottemperare in fase di esecuzione del piano formativo sono espressamente specificati nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario", in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO

La rendicontazione è la fase che segue la conclusione del piano formativo. Essa riguarda l'attestazione delle attività realizzate per l'esecuzione del piano formativo, nel rispetto delle tempistiche espressamente prescritte, con riferimento a quanto approvato da "Fondolavoro" in fase di valutazione dell'istanza di finanziamento.

Il rendiconto certificato deve essere inviato a "Fondolavoro", da parte del datore di lavoro (ente beneficiario), a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", entro quarantacinque giorni solari dalla data di effettiva conclusione delle attività formative, salvo proroga da autorizzare per giustificati e comprovati motivi, a pena di revoca del finanziamento concesso.

In particolare, deve necessariamente pervenire, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato", la seguente documentazione:

- comunicazione di presentazione del rendiconto del piano formativo sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";

- formulario per la rendicontazione del piano formativo sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- relazione finale di piano formativo sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- attestato di certificazione del rendiconto del piano formativo sottoscritto con firma digitale dal revisore incaricato per le verifiche *ex post*, redatto su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- richiesta di pagamento della somma richiesta a saldo, recante la dicitura "Fuori campo applicazione IVA articolo 2 comma 3 DPR n. 633/1972 e normativa collegata", sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario), redatta su apposito modello predisposto da "Fondolavoro";
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità del datore di lavoro (ente beneficiario);
- copia chiara e leggibile di un documento di riconoscimento valido del rappresentante legale/titolare del datore di lavoro (ente beneficiario).

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario) deve ottemperare in fase di rendicontazione del piano formativo sono espressamente specificati nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario", in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL RENDICONTO DEL PIANO FORMATIVO E CONTROLLI

Il rendiconto del piano formativo deve essere certificato, entro i termini temporali di cui al precedente articolo 11, dal revisore selezionato e assegnato da "Fondolavoro", in fase di approvazione

dell'istanza di finanziamento, per l'esecuzione delle verifiche *ex post*. La certificazione ha inderogabilmente a oggetto le attività realizzate per l'esecuzione del piano formativo e le procedure applicate dal datore di lavoro (ente beneficiario).

Il revisore è tenuto a eseguire la verifica del rendiconto, certificando il monte ore ammissibile a contributo sulla base degli esiti del monitoraggio fisico/tecnico nonché la congruità degli importi richiesti a saldo, applicando la metodologia di calcolo specificata nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario".

Il datore di lavoro (ente beneficiario), in quanto titolare del finanziamento, è vincolato ad accettare, senza eccezione alcuna, le verifiche ispettive *in itinere* ed *ex post* disposte da "Fondolavoro" ed eseguite per il tramite di ispettori e revisori all'uopo designati. Per garantire la necessaria imparzialità e qualità dei controlli, le verifiche *in itinere* ed *ex post* sono eseguite da due soggetti distinti, entrambi selezionati e assegnati da "Fondolavoro".

L'importo del compenso onnicomprensivo al netto di oneri e accessori di legge, da corrispondere da parte del datore di lavoro (ente beneficiario) all'ispettore incaricato per l'esecuzione della singola verifica ispettiva *in itinere* effettuata, è pari a € 150,00.

L'importo del compenso onnicomprensivo al netto di oneri e accessori di legge, da corrispondere da parte del datore di lavoro (ente beneficiario) al revisore incaricato per l'esecuzione della verifica ispettiva *ex post* e la certificazione del rendiconto, è pari a € 400,00.

In fase di verifica *ex post*, il revisore può richiedere al datore di lavoro (ente beneficiario) chiarimenti e/o integrazioni documentali a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato". I chiarimenti/integrazioni documentali devono pervenire al revisore, entro il termine perentorio di cinque giorni solari

successivi dalla richiesta, a mezzo sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato". Il revisore ha facoltà di non tener conto dei chiarimenti/integrazioni documentali trasmessi oltre detto termine.

"Fondolavoro" si riserva, altresì, la facoltà di eseguire in ogni momento controlli di secondo livello sui piani formativi con rendiconto certificato, con conseguente possibilità di rettificare, in aumento/diminuzione, il contributo finanziario spettante.

Gli adempimenti e obblighi cui il datore di lavoro (ente beneficiario), l'ispettore per le verifiche *in itinere* e il revisore per le verifiche *ex post* devono ottemperare in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo sono espressamente specificati nel "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario", in quanto parte integrante e sostanziale del presente avviso.

ARTICOLO 13 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il rendiconto del piano formativo, certificato dal revisore per le verifiche *ex post*, è sottoposto a verifica di conformità da parte dell'area amministrazione e supporto tecnico alla rendicontazione di "Fondolavoro". In assenza di elementi ostativi, il rendiconto certificato è approvato dal Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro". Entro trenta giorni solari successivi all'approvazione del rendiconto certificato, "Fondolavoro" eroga la somma a saldo, se dovuta.

Il pagamento del contributo resta subordinato, senza eccezione alcuna, alla verifica della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi riscontrati in fase di approvazione dell'istanza di finanziamento e in fase di certificazione del rendiconto del piano formativo. In difetto, "Fondolavoro" si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.

ARTICOLO 14 - DEROGHE

Considerata la peculiare configurazione dei piani formativi oggetto del presente avviso, sono disposte le seguenti deroghe alle prescrizioni del "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario":

- incompatibilità soggettive: il formatore può assumere il ruolo contestuale di tutor, responsabile di piano formativo e coordinatore di progetto formativo;
- documentazione giustificativa: nella fattispecie in cui il professionista, in quanto titolare dell'ente beneficiario, svolga direttamente attività a vario titolo nell'ambito del piano formativo (formatore, ecc.), ai fini della giustificazione delle spese sostenute sarà sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'attività svolta (ore di docenza, costo orario, ecc.).

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 e normativa collegata, s'informa che:

- il conferimento dei dati è necessario ai fini del perfezionamento dell'istruttoria dell'istanza di finanziamento da parte di "Fondolavoro". L'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di valutare e approvare l'istanza di finanziamento;
- il trattamento dei dati viene effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici e con procedure manuali e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle espressamente indicate dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e normativa collegata. Il trattamento avviene secondo logiche strettamente correlate con le finalità suddette e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati; qualora le operazioni di trattamento non si svolgano

all'interno della sede di "Fondolavoro", esso è comunque responsabile unicamente per l'adozione delle misure minime di sicurezza relative alle attività svolte sotto il proprio esclusivo controllo;

- destinatario dei dati, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in osservanza di obblighi di legge, può essere il personale di "Fondolavoro", secondo le aree di specifica competenza. I dati vengono trattati per l'intera durata dei rapporti amministrativi e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. I dati sono, infine, conservati per finalità statistiche e storiche;
- con l'invio dell'istanza di finanziamento, il datore di lavoro (ente beneficiario) esprime il proprio consenso al trattamento dei dati;
- titolare del trattamento dei dati è "Fondolavoro" con sede legale nel comune di Roma (RM) alla Via Angelo Bagnoni n. 78. Responsabile della protezione dei dati è il sig. Massimiliano Casadei, reperibile all'indirizzo di posta elettronica ordinaria rpd@fondolavoro.it. Gli enti beneficiari possono richiedere al titolare del trattamento dei dati tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei propri diritti, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo fondolavoro@legalmail.it.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro".

ARTICOLO 17 - NORME DI SALVAGUARDIA

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato, per esigenze tecniche e/o amministrative, a insindacabile giudizio di "Fondolavoro" in ogni momento.

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rimanda alle disposizioni del "Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" e al "Manuale delle attività formative a rimborso forfettario" pubblicati nel sito web di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

ARTICOLO 18 - INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato nel sito web di "Fondolavoro" all'indirizzo <https://fondolavoro.it/>.

Per garantire a tutti i potenziali interessati parità di condizioni di accesso alle informazioni, eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazioni, riferite ai contenuti del presente avviso ovvero ai contenuti del "Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo" nonché ai contenuti del "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario", devono essere inoltrate per iscritto all'indirizzo di posta elettronica info@fondolavoro.it.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Il presente avviso entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di "Fondolavoro"; i suoi contenuti costituiscono parte integrante e sostanziale del "Manuale delle procedure delle attività formative a rimborso forfettario", unitamente alla modulistica (modelli FLAV) messa a disposizione da "Fondolavoro" sul proprio sistema informatico "SOFIA - Software Organizzativo Fondo Interprofessionale Avanzato" all'indirizzo web <https://sofia3.fondolavoro.it/>.